

Assicurazione per la copertura dai rischi di Responsabilità Civile Auto e dei Rami Danni
Settore: NATANTI (SETTORI VIII e IX)

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto
(DIP Aggiuntivo R.C. auto)

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A. Prodotto: GENMAR

Ultima edizione disponibile del DIP Aggiuntivo R.C. auto pubblicato: 01/01/2019



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Generali Italia S.p.A. Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchessa 14, CAP 31021 – Tel: 0415492111 – sito internet: www.generali.it – email: info.it@generali.com – PEC: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Il patrimonio netto ammonta a 10.911.100.000 euro, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a 1.618.600.000 euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a 8.697.100.000 euro.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet dell'impresa.

<http://www.generali.it/Chi-siamo/Generali-Italia/compagnia/dati/>

Si specifica che:

- il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) è pari a 7.211.600.000 euro
- il requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari a 2.835.800.000 euro
- i fondi ammissibili (EOF) sono pari a 18.503.200.000 euro
- l'indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 257% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016).

Al contratto si applica la legislazione nazionale.



Che cosa è assicurato?

Responsabilità Civile

La garanzia è prestata per le somme che per capitali, interessi e spese sono dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto nella polizza

QUALI OPZIONI/PERSONALIZZAZIONI È POSSIBILE ATTIVARE?

Massimali

I massimali minimi per legge sono:

- 6.070.000,00 euro nel caso di danni alle persone
- 1.220.000,00 euro nel caso di danni alle cose

E' prevista la possibilità di stipulare il contratto per massimali superiori a quelli sopra indicati dietro pagamento del corrispondente premio di tariffa

Garanzie estese

In aggiunta alle informazioni fornite nel DIP, con la garanzia R.C.A. sono inoltre coperti:

- i danni involontariamente cagionati a terzi nell'esecuzione delle operazioni di carico e scarico da terra al veicolo e viceversa

Tipo di guida

Non sono previste personalizzazioni in base al tipo di conducente

OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO

Non sono previste opzioni che prevedano una riduzione del premio R.C.A.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Dietro pagamento del relativo premio, è prevista la possibilità per l'assicurato di acquistare una delle seguenti opzioni alla garanzia R.C.A.

- **La copertura per i danni a cose di terzi trasportati**, quali indumenti ed oggetti di comune uso personale, cagionati durante la navigazione o giacenza in acqua di natanti adibiti al trasporto pubblico di persone
- **L'attività idrosportiva, il traino di paracadute ascensionale o di deltaplano per coprire** i danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la persona trainata, dall'esercizio dell'attività di traino
- **L'Estensione dei limiti di operatività** affinché la garanzia sia estesa a coste e acque territoriali e internazionali ulteriori, come ad esempio le acque mediterranee dei paesi africani
- **La limitazione alla rivalsa** di Generali Italia in caso di sinistro con guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope

Quali coperture posso aggiungere alla R.C.A. pagando un premio aggiuntivo?

In aggiunta alla garanzia R.C.A. obbligatoria è possibile, **ma non obbligatorio**, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza di seguito riportati:

INFORTUNI – sottoscrizione opzionale

Garanzie di base

La garanzia prevede le seguenti prestazioni:

- ✓ **Morte:** la somma assicurata verrà versata agli eredi testamentari o legittimi in parti uguali, o, in alternativa, ai beneficiari appositamente designati
- ✓ **Morte presunta:** qualora il corpo dell'Assicurato scompaia o non venga ritrovato e si presume sia avvenuto il decesso, l'Impresa liquiderà il capitale previsto per il caso di morte
- ✓ **Invalidità permanente:** verrà versata una percentuale della somma assicurata in proporzione al grado di invalidità
- ✓ **Indennità giornaliera di ricovero:** verrà corrisposta l'indennità assicurata in polizza per ogni giorno di ricovero

Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo

Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo

Limitazioni, Esclusioni e Rivalse

- L'assicurazione non è operante:

- ✗ se il Conducente/Comandante non è abilitato alla navigazione a norma delle disposizioni in vigore;
- ✗ se il trasporto non è effettuato in conformità alle norme vigenti o alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione;
- ✗ se l'unità da diporto è utilizzata per scopi diversi dalla navigazione da diporto;
- ✗ se l'unità da diporto è concessa in locazione o a noleggio;
nel caso di unità da diporto condotta da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

- Sono inoltre esclusi dall'assicurazione:

- ✗ gli infortuni verificatisi durante le operazioni di messa in acqua e ricovero a riva dell'unità da diporto;
- ✗ gli infortuni occorsi all'Assicurato in conseguenza di sua ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o allucinogene;
- ✗ gli infortuni avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni motonautiche o veliche, compresi i relativi allenamenti e prove, salvo che si tratti di regate veliche;
- ✗ le conseguenze dirette o indirette di trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ✗ gli infortuni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, occupazione militare, conflitto o guerra civile, insurrezione, mine, bombe, torpedini o altri ordigni bellici;
- ✗ le lesioni da sforzo, le ernie e gli infarti da qualsiasi causa determinati;
- ✗ gli infortuni derivanti da movimenti tellurici, alluvioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche;
- ✗ gli infortuni sofferti in conseguenza di azioni delittuose dell'Assicurato;
le conseguenze dirette o indirette di contaminazioni chimiche o biologiche, derivanti da atto terroristico o guerra.

ASSISTENZA AUTO – sottoscrizione opzionale

Garanzie di base

Sono previste le seguenti prestazioni:

- ✓ Invio di personale tecnico
- ✓ Invio pezzi di ricambio
- ✓ Invio di uno skipper e, se necessario, di un equipaggio
- ✓ Rientro dell'Assicurato
- ✓ Rientro sanitario
- ✓ Rientro con un accompagnatore assicurato
- ✓ Consulenze mediche
- ✓ Anticipo di denaro

Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo

Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo

Limitazioni, Esclusioni e Rivalse

- Le prestazioni possono essere erogate:

- ✗ per un massimo di tre volte nel corso dell'annualità assicurativa
- **Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:**
- ✗ gare motonautiche e relative prove ed allenamenti;
- ✗ guerra, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o di vandalismo, scioperi, terremoto, maremoto, alluvione, inondazione, eruzione vulcanica, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ✗ dolo dell'Assicurato;
- ✗ abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e di allucinogeni;
- ✗ tentato suicidio o suicidio.
- **Le prestazioni non sono inoltre dovute:**
- ✗ in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
- ✗ l'Impresa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento dalle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile che impedisca o limiti o ritardi l'erogazione della prestazione.
- ✗ per le imbarcazioni che l'Assicurato sottopone ad uso improprio

ASSICURAZIONE PER DANNI ALL'UNITÀ DA DIPORTO – sottoscrizione opzionale

Garanzie di base	Sono assicurati i danni: <ul style="list-style-type: none">- per MAESTRALE<ul style="list-style-type: none">✓ derivanti dalla perdita totale e abbandono✓ allo scafo derivanti da qualsiasi avvenimento✓ all'apparato motore, all'impianto elettrico, alle vele e alle parti pneumatiche derivanti da determinate casistiche quali ad esempio incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina- per LIBECCIO<ul style="list-style-type: none">✓ derivanti dalla perdita totale e abbandono✓ parziali derivanti da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto e rapina- per GRECALE<ul style="list-style-type: none">✓ derivanti dalla perdita totale e abbandono esclusi furto e rapina
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Sono previste le ulteriori estensioni con premio aggiuntivo: <ul style="list-style-type: none">✓ l'estensione ai danni verificatisi quando il natante è utilizzato in locazione con equipaggio e/o scuola vela/guida oppure in locazione senza equipaggio✓ la rinuncia alla rivalsa nei confronti del cantiere o rimessaggio per i danni derivanti dall'incendio dal natante✓ l'estensione ai danni verificatisi durante i trasferimenti a terra✓ l'estensione ai danni derivanti da eventi sociopolitici✓ l'estensione della garanzia in coste e acque territoriali e internazionali ulteriori, come ad esempio le acque mediterranee dei paesi africani✓ l'estensione della garanzia in acque non protette✓ l'estensione ai danni derivanti da alluvione, inondazione, terremoto ed eruzione vulcanica✓ l'estensione ai danni a bagagli ed oggetti personali✓ l'estensione ai danni parziali all'apparato motore ed all'impianto elettrico✓ la possibilità che non venga applicata la regola proporzionale nel caso in cui la somma assicurata sia inferiore al valore commerciale dell'unità da diporto al momento del sinistro fino al limite del 20%
Limitazioni, Esclusioni e Rivalse	Non sono assicurati i danni da: <ul style="list-style-type: none">✗ dolo e colpa grave del Contraente, Assicurato o della persona alla quale è affidata l'unità da diporto✗ alluvione, inondazione, terremoto, eruzione vulcanica✗ insufficienza delle misure e/o dei sistemi di ormeggio, di ancoraggio✗ innavigabilità dell'unità da diporto✗ partecipazione a competizioni motonautiche o veliche✗ guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o lotte civili

ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'UNITÀ DA DIPORTO NON DERIVANTE DALLA NAVIGAZIONE A MOTORE – sottoscrizione opzionale

Garanzie di base	Sono assicurati i danni: <ul style="list-style-type: none">- per GIACENZA A TERRA<ul style="list-style-type: none">✓ da urto, collisione o caduta dell'unità da diporto quando la stessa si trovi in giacenza a terra- per RICORSO TERZI<ul style="list-style-type: none">✓ a terzi derivanti dall'incendio del natante non in navigazione✓ parziali derivanti da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto e rapina- per NAVIGAZIONE A VELA<ul style="list-style-type: none">✓ a terzi derivanti dalla navigazione del natante con il solo ausilio delle vele
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Sono previste le ulteriori estensioni con premio aggiuntivo: <ul style="list-style-type: none">✓ l'estensione della garanzia durante la partecipazione del natante a regate veliche✓ l'estensione della garanzia in coste e acque territoriali e internazionali ulteriori, come ad esempio le acque mediterranee dei paesi africani✓ l'estensione della garanzia quando il natante sia adibito a scuola di vela
Limitazioni, Esclusioni e Rivalse	Non sono assicurati i danni da: <ul style="list-style-type: none">✗ sabotaggio, sciopero, causa di forza maggiore, disposizioni di Pubblica Autorità✗ atti di terrorismo✗ inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose✗ interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti o corsi d'acqua✗ partecipazione a gare e relativi allenamenti e prove✗ adibizione del natante a scuola di vela



Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP



Ci sono limiti di copertura?

In aggiunta alle informazioni fornite nel DIP,

- l'assicurazione vale per la navigazione nelle acque interne e mediterranee dei Paesi europei, nonché nelle acque internazionali del mare Mediterraneo, e per la giacenza a terra nei Paesi europei bagnati dal predetto mare



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di Denuncia di sinistro sinistro?

L'Assicurato in caso di sinistro deve:

- presentare entro 3 giorni denuncia presso l'Agenzia o la sede di Generali Italia oppure telefonare al **numero verde 800.880.880**

Risarcimento Diretto

Non previsto

Richieste di risarcimento da indirizzare alla Controparte

La procedura ordinaria di risarcimento si applica quando non trova applicazione la procedura di "risarcimento diretto"

Richieste di risarcimento da indirizzare a Consap

- Il Fondo di garanzia per le Vittime della strada risarcisce in caso d'incidenti provocati da:

- ✓ veicoli o imbarcazioni non identificati
- ✓ veicoli o imbarcazioni non assicurati

- Per richiedere il risarcimento dei danni elencati nei due punti precedenti si deve:

- ✓ inviare con raccomandata la richiesta di risarcimento danni a Consap S.p.a. Via Yser, 14 00198 ROMA (www.consap.it) gestore del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e alla Compagnia designata sul territorio.

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito **www.consap.it**

Assistenza diretta/in convenzione:

le prestazioni relative alla garanzia Assistenza sono erogate direttamente dalla Struttura Organizzativa di EuropAssistance

Rimborso del sinistro per evitare il malus:

Non previsto

Gestione dei sinistri da parte di altre imprese:

- **In caso di garanzia Assistenza:** Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Assistenza a: EUROPASSISTANCE - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano

Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto:

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze; gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di lui la relativa azione giudiziale.

Relativamente alle garanzie di responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento del danno all'assicurato o ha promosso contro di lui la relativa azione giudiziale.

Dichiarazioni inesatte e reticenti **Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP**

Obblighi dell'Impresa

Ricevuta la richiesta di risarcimento da parte dell'assicurato, la Compagnia di Assicurazione del responsabile dell'incidente formula un'offerta di risarcimento o comunica i motivi di rifiuto nei tempi indicati dalla legge:

- ✓ **30 giorni** dalla ricezione della richiesta in caso di danni a cose e in presenza di una denuncia di sinistro sottoscritta da entrambi i Conducenti/Comandanti coinvolti;
- ✓ **60 giorni** dalla ricezione della richiesta in caso di danni a cose e in presenza di una denuncia di sinistro sottoscritta dal solo danneggiato;
- ✓ **90 giorni** da quando ha ricevuto la richiesta danni contenente tutti i requisiti previsti dall'art 148 Codice delle Assicurazioni.

Garanzie diverse dall'R.C.A.

L'indennizzo è liquidato dalla Compagnia entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia e sempre che, in caso di furto totale o rapina, siano trascorsi 30 giorni da quello del sinistro.



Quando e come devo pagare?

Premio

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP

Rimborso

Per la garanzia R.C.A., in caso di cessazione del rischio (alienazione o furto e rapina totali) il Contraente può ottenere la restituzione della parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato, al netto delle imposte e del contributo SSN.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP

Sospensione

La sospensione del contratto non è prevista



Come posso disdire la polizza?

Clausola di tacito rinnovo In aggiunta alle informazioni fornite nel DIP, per le garanzie diverse dall'R.C.A.:

- non è necessario disdire la polizza poiché, alla scadenza annuale, qualora non sia stato pagato il nuovo premio, il contratto cessa di avere effetto.

Ripensamento dopo la stipulazione Non previsto

Risoluzione

Il contraente può richiedere la risoluzione contrattuale nei seguenti casi:

- ✓ distruzione o demolizione o cessazione definitiva della circolazione
- ✓ esportazione definitiva del veicolo
- ✓ vendita o deposito in conto vendita
- ✓ furto o rapina



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ai proprietari di natanti che:

- debbano adempiere all'obbligo di copertura assicurativa R.C.A. per i danni causati a terzi derivanti dalla navigazione del proprio natante
- voglia assicurare il proprio natante per i rischi accessori



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dagli intermediari è:

- per la garanzia R.C.A. : 11%
- per le altre garanzie: 13%

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

- ✓ Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187 - fax 06 84833004 - e mail: reclami.it@generali.com
- ✓ Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente fornirà una risposta al reclamo entro 45 giorni dal ricevimento dello stesso

All'Ivass

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC ivass@pec.ivass.it, info su: www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA È POSSIBILE AVVALERSI DI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Mediazione

Prima di interessare l'Autorità Giudiziaria, è possibile rivolgersi a un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n 98).

Negoziazione assistita

L'esperimento dell'azione giudiziaria è subordinato, quale condizione di procedibilità, alla necessità di ricorrere alla stipulazione della convenzione di negoziazione assistita con l'assistenza di un legale.

La richiesta di stipulazione della convenzione andrà indirizzata a:

- ✓ Generali Italia S.p.A. – Via Marocchessa 14 – 31021 Mogliano Veneto (TV) Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com.

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

- Nei casi particolari di contenzioso R.C.A., previsti dall'Accordo ANIA del 2001 con le Associazioni dei Consumatori, è possibile attivare preliminarmente la procedura della conciliazione paritetica.

E' inoltre possibile attivare la conciliazione paritetica per le:

- Controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell'ambito delle garanzie relative ai veicoli assicurati direttamente per i rischi Incendio, Furto, ed altri danni ai beni stessi
- Controversie in materia assicurativa su questioni mediche – ramo Infortuni
- Controversie nell'ambito delle garanzie del ramo Tutela Legale
- Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm)

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO